

Le borse di studio e gli affidamenti a personale estraneo

Norme per l'attivazione e regolamentazione delle borse di studio finanziate da enti pubblici e privati e gli affidamenti a personale estraneo.

12-27 febbraio 2007

Ambito di applicazione

- La normativa di cui trattiamo è di carattere interno, in attuazione dei principi generali relativi al diritto allo studio e delle finalità dell'Università
 - Non si applica:
 - alle borse di dottorato di ricerca;
 - Alle borse per scuole di specializzazione;
- che sono oggetto di normative specifiche ed anche di esenzione fiscale

Ambito di applicazione

- Queste borse di studio trovano il loro fondamento nell'art. 89 del Regolamento di amministrazione e contabilità per:
- Borse di studio post dottorato (1° comma);
- Borse di studio per laureati e premi di studio per laureati e studenti (2° comma).

Regolamento

- Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce le modalità per l'attivazione delle borse, indicando i criteri di assegnazione, le procedure di selezione, la durata massima e l'entità delle stesse.

Regolamento

- Regolamento per le borse di studio finanziate da enti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 1998.
- Possono essere istituite borse di studio anche con i proventi derivanti dall'attività conto terzi.

Principi generali

- La borsa di studio è conferita in seguito a concorso
- Il concorso può essere per soli titoli e per titoli ed esami
- Il bando di concorso deve avere adeguata pubblicità
- Possono partecipare cittadini italiani e stranieri, il cui titolo di studio sia dichiarato equipollente. La dichiarazione di equipollenza è di competenza del Consiglio di Dipartimento ove viene effettuata la ricerca.

Iter di attivazione

- Domanda del docente
Contenuto: titolo della borsa di studio, importo, durata, ente finanziatore, laurea richiesta, altri titoli ed esperienze richieste, eventuale conoscenza di lingue straniere.
- Approvazione del Consiglio di Dipartimento

Iter di attivazione

- Il Segretario Amministrativo provvede alla redazione e pubblicazione di un bando di concorso.
- La pubblicazione viene fatto all'albo del dipartimento, eventualmente sul sito del dipartimento o dell'Ateneo, deve rimanere pubblicato tempo congruo (20-30 giorni).

Iter di attivazione

- Dopo la scadenza del bando è nominata la commissione giudicatrice, composta di regola da tre membri, designati con decreto del direttore di dipartimento, di cui uno è il responsabile scientifico che richiede la borsa di studio. Gli altri sono docenti o ricercatori confermati.

La graduatoria

- La commissione provvede alla valutazione dei titoli ed all'espletamento della/e prova/e.
- Il diario delle prove, ove non sia indicato nel bando, viene comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima.
- Espletate le prove, la commissione determina una graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della/e borsa/e

La nomina dei vincitori

- La nomina del vincitore viene proclamata con decreto del direttore del dipartimento.
- Il candidato, entro il termine indicato nella lettera di aggiudicazione, deve inviare l'accettazione della borsa di studio.
- La borsa di studio ha inizio quando il titolare della ricerca attesta la data in cui il borsista inizia l'attività

Documenti

- Oltre alla dichiarazione di accettazione della borsa di studio, devono essere presentati:
- Copia di un documento di riconoscimento
- Copia del codice fiscale
- Dichiarazione di avvalersi/non avvalersi dell'assicurazione per infortuni e responsabilità civile stipulata dall'Università.
- Modello per detrazioni fiscali

Esclusività

- Il borsista dovrà inoltre dichiarare che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio, e di non essere lavoratore dipendente.

Pagamenti

- La borsa di studio non dà luogo a trattamento previdenziale e costituisce un reddito che, secondo la normativa vigente, è assimilato a lavoro dipendente.
- Non essendo tuttavia una delle forme di borsa di studio per le quali sia prevista l'esenzione fiscale, sono soggette a ritenuta fiscale.

Pagamenti

- Il pagamento della borsa di studio avviene in ratei di uguale importo, con frequenza indicata nel bando o nella lettera di aggiudicazione.
- Normalmente sono posticipati, ma può essere stabilito il loro pagamento nel periodo corrente.

Pagamenti

- Il pagamento della borsa di studio avviene in ratei di uguale importo, con frequenza indicata nel bando o nella lettera di aggiudicazione.
- Normalmente sono posticipati, ma può essere stabilito il loro pagamento nel periodo corrente.

Frequenza e assenze

- Il borsista ha l'obbligo di frequentare le strutture universitarie o le altre strutture finalizzate allo scopo per cui è elargita la borsa.
- Le assenze sono autorizzate dal docente responsabile della borsa, non devono pregiudicare i risultati cui è finalizzata e non devono comunque essere superiori ad $\frac{1}{3}$ della sua durata (fatti salvi i casi di sospensione per gravidanza e puererio, malattia o altri gravi motivi)
- Al termine della borsa l'assegnatario deve presentare una relazione conclusiva dell'attività di ricerca svolta.

Decadenza e proroga

- Il borsista può incorrere in decadenza ove non assolva ai suoi obblighi.
- La borsa di studio può essere prorogata per un ulteriore periodo, (di norma di durata non superiore alla durata iniziale della borsa) purchè ci sia disponibilità di fondi da parte dell'ente finanziatore e il parere favorevole del docente responsabile.

Le prestazioni di lavoro autonomo

Le prestazioni di lavoro autonomo

- In questa categoria vengono ricomprese diverse figure di prestazione, cui corrispondono altrettante figure di lavoratori.
- Fra queste si ricordano:
 - Le prestazioni occasionali
 - Le collaborazioni coordinate e continuative
 - Le collaborazioni professionali

Riferimento normativo

- Le prestazioni di lavoro autonomo trovano la loro giustificazione normativa nell'art. 77 del regolamento di amministrazione e contabilità.

Condizioni

- E' consentito l'affidamento a soggetti estranei all'Università di specifiche prestazioni professionali o di collaborazione scientifica o tecnica.
- Condizioni:
 - Che l'affidamento sia temporaneo e a tempo determinato
 - che la struttura interessata non disponga, per il periodo considerato, delle competenze scientifiche e tecnico-professionali necessarie;
 - sia fatta constatare l'impossibilità di avvalersi delle prestazioni ordinarie o straordinarie del personale dipendente.

Approvazione

- Per tali affidamenti di lavoro autonomo a personale estraneo all'università occorre:
- la richiesta da parte del docente interessato
- L'approvazione del consiglio di dipartimento
- La stipula di un apposito contratto, che regoli l'intero rapporto.

Regolamento

- Già il regolamento di amministrazione e contabilità prevedeva che per tali affidamenti venisse approvato un apposito regolamento.
- Il D.L. 223 del 4 luglio 2006, convertito in L. 248 del 4 agosto 2006 ha imposto che gli affidamenti a personale estraneo all'università avvengano previo espletamento di una procedura selettiva.

Il regolamento oggi

- L'Ateneo ha provveduto a redigere un testo di regolamento che è ora soggetto al vaglio degli organi accademici.

Aggiornamento al 8.3.2007

Il "Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma" e' entrato in vigore il 1°marzo 2007 ed è consultabile in rete.

Regime giuridico delle collaborazioni coordinate e continuative

- Sono redditi assimilati a lavoro dipendente, soggetti ad Irpef
- Sono soggetti a contribuzione previdenziale (differenziata a seconda delle categorie di collaboratori)
- Sono soggetti a contribuzione Inail
- Sono soggetti ad Irap
- Sono inquadrati comunque come prestazione di lavoro autonomo

Regime giuridico delle prestazioni occasionali

- Sono soggette a ritenuta d'acconto 20% se residenti in Italia e a ritenuta d'acconto 30% se residenti all'estero (salva la presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni)
- Sono soggette a Irap
- Sono soggette a contribuzione previdenziale solo nel caso in cui il soggetto abbia percepito nel corso dell'anno un importo per prestazioni occasionali superiore a Euro 5.000,00.
- Per il pagamento occorre presentare apposita nota.

I seminari

- Nella vita universitaria capita spesso di dover retribuire incarichi di insegnamento di brevissima durata: i seminari
- Sono trattati alla stregua delle prestazioni occasionali e soggetti allo stesso trattamento fiscale anche se per essi non viene stipulato un contratto.

I seminari


- Nella vita universitaria capita spesso di dover retribuire incarichi di insegnamento di brevissima durata: i seminari
- Sono trattati alla stregua delle prestazioni occasionali e soggetti allo stesso trattamento fiscale anche se per essi non viene stipulato un contratto.

Le prestazioni professionali

- Può accadere che una collaborazione professionale venga affidata ad un professionista
- In tal caso il compenso pattuito è soggetto a IVA.
- Per i soggetti non iscritti a casse di previdenza è possibile riconoscere un contributo INPS del 4%
- Non sono soggette a Irap
- Occorre che il professionista presenti regolare fattura.

Il modello D/A

- Quando si fa un affidamento a personale estraneo è necessario sapere la qualificazione professionale della persona.
- Lo si fa attraverso la compilazione di un modello, con il quale il collaboratore si assume la responsabilità di tale qualificazione professionale, ai fini di un corretto inquadramento ed una corretta liquidazione dei compensi.



Grazie per l'attenzione